Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, recante «*Nomina dei Ministri*», ivi compresa quella della dott.ssa Marina Elvira Calderone a Ministro del lavoro e delle politiche sociali, quella dell'On. Giancarlo Giorgetti a Ministro dell'economia e delle finanze, nonché quella dell'On. Eugenia Maria Roccella a Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale l'incarico per la famiglia, la natalità e le pari opportunità è stato conferito all'on. Eugenia Maria Roccella;

VISTO il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante «*Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lett. b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160*», e, in particolare, l'articolo 8, comma 1, lettera e);

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, recante «*Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale*»;

VISTO, in particolare, l'articolo 6, che prevede in favore delle aziende in possesso delle certificazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, un esonero

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, determinato in misura non superiore all'1 per cento e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, disponendo, altresì, che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l'Autorità politica delegata alle politiche per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'esonero viene riparametrato e applicato su base mensile e sono stabilite le modalità di attuazione, ivi comprese le procedure di acquisizione e il periodo di validità delle certificazioni;

VISTO l'Accordo per lo sviluppo della prassi di riferimento " per la famiglia", stipulato nel mese di aprile 2025 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia e l'ente italiano di normazione (UNI), che prevede tra l'altro la costituzione del Tavolo tecnico incaricato di elaborare la UNI/PdR denominata in via provvisoria "per la famiglia", volta a definire linee guida per l'accreditamento di aziende private che adottano politiche a favore del bilanciamento vita-lavoro;

VISTA la Prassi di riferimento UNI/PdR 192:2026, contenente «*Sistema di gestione per la conciliazione tra vita familiare e lavoro – Requisiti per il benessere delle famiglie*», pubblicata il 14 aprile 2026 all'esito del confronto svoltosi nell'ambito del citato Tavolo, che prevede l'adozione di specifici KPI (*Key Performance Indicator* - indicatori chiave di prestazione) inerenti alle politiche

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

aziendali a sostegno della famiglia, con attenzione specifica alla maternità, alla paternità e ai carichi di cura familiare;

D E C R E T A

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto definisce:

a) le procedure per l'acquisizione delle certificazioni previste dall'articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, nonché il periodo di validità delle stesse;

b) i criteri e le modalità di concessione, a decorrere dall'anno 2026, dell'esonero contributivo di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, in favore delle aziende che abbiano conseguito la certificazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184.

Art. 2

(Conseguimento, rilascio e periodo di validità delle certificazioni per la conciliazione tra famiglia e lavoro)

1. Ai fini del conseguimento della certificazione per la conciliazione tra famiglia e lavoro, i parametri minimi di riferimento sono quelli di cui alla Prassi di riferimento UNI/PdR 192:2026, pubblicata il 14

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

aprile 2026, recante «Sistema di gestione per la conciliazione tra vita familiare e lavoro – Requisiti per il benessere delle famiglie».

2. Al rilascio delle certificazioni di cui al comma 1 provvedono gli organismi di valutazione della conformità accreditati nell'ambito della conciliazione tra famiglia e lavoro ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.2. Il certificato di accreditamento degli organismi di cui al primo periodo deve essere rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 specificamente per la UNI/PdR 192:2026.

3. Le certificazioni per la conciliazione tra famiglia e lavoro rilasciate ai sensi del presente articolo hanno un periodo di validità pari a 36 mesi.

Art. 3

(*Esonero contributivo in favore delle aziende in possesso della certificazione per la conciliazione tra famiglia e lavoro*)

1. Al fine di sostenere la conciliazione tra famiglia e lavoro, la maternità e la paternità, le aziende in possesso delle certificazioni di cui all'articolo 2, beneficiano dell'esonero contributivo di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, secondo i criteri e le modalità definiti dall'articolo 4.



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

2. L'esonero è riconosciuto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 25 giugno 2026, n. 112, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62 e per tutto il periodo di validità delle certificazioni di cui all'articolo 2 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028.

Art. 4

(Presentazione delle domande di ammissione e misura del beneficio)

1. Le aziende che intendono accedere al beneficio di cui all'articolo 3, inoltrano domanda all'INPS, esclusivamente in via telematica, per il tramite del rappresentante legale, di un suo delegato o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, secondo i termini e le modalità indicate dall'Istituto con apposite istruzioni.

2. Al momento della presentazione della domanda, le aziende dichiarano ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

a) i dati identificativi dell'azienda;

b) la retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità delle certificazioni per la conciliazione tra famiglia e lavoro, di cui all'articolo 2, intesa come sommatoria di tutte le retribuzioni medie mensili corrisposte o da corrispondere da parte del datore di lavoro alla totalità dei lavoratori in carico all'azienda nel periodo di validità della certificazione;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

c) l'aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità delle certificazioni per la conciliazione tra famiglia e lavoro, di cui all'articolo 2;

d) la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità delle certificazioni per la conciliazione tra famiglia e lavoro, di cui all'articolo 2;

e) di essere in possesso della certificazione per la conciliazione tra famiglia e lavoro di cui all'articolo 2, in corso di validità, l'identificativo alfanumerico del certificato, nonché la denominazione dell'Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 192:2026;

f) la data di rilascio della suddetta certificazione, ai fini del calcolo del periodo di validità della stessa;

g) di non essere stata destinataria di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi.

3. I datori di lavoro in possesso di valida certificazione che presentano domanda per accedere alla misura di esonero entro il primo termine utile successivo alla data di conseguimento della certificazione, secondo le indicazioni fornite annualmente dall'INPS, sono ammessi al beneficio con riferimento all'intero periodo di validità della certificazione stessa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028.

4. Tutte le domande presentate nell'ambito della medesima finestra temporale indicata dall'INPS sono finanziate a valere sulle risorse disponibili per l'annualità di riferimento, anche ai fini della eventuale riduzione di cui al comma 5.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

5. Le domande sono verificate dall'INPS sulla base delle informazioni di cui al comma 2. Al fine di favorire il più ampio accesso all'esonero contributivo di cui all'articolo 3, se le risorse di cui all'articolo 6 risultano insufficienti in relazione al numero di domande complessivamente accoglibili, il beneficio riconosciuto è proporzionalmente ridotto.

6. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti legittimanti la fruizione dell'esonero, il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri comunica periodicamente all'INPS i dati identificativi delle aziende che sono in possesso delle certificazioni per la conciliazione tra famiglia e lavoro, di cui all'articolo 2.

7. L'INPS autorizza i datori di lavoro alla fruizione dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico del datore di lavoro nella misura non superiore all'1%, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui e l'eventuale riduzione di cui al comma 5.

8. Il beneficio, parametrato su base mensile, è fruito dai datori di lavoro in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico e in relazione alle mensilità di validità della certificazione per la conciliazione tra famiglia e lavoro ai sensi del comma 3.

9. In caso di rinuncia o di revoca della certificazione, le aziende interessate sono tenute a darne tempestiva comunicazione all'INPS e al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri. In mancanza di detta comunicazione trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

10. La fruizione dell'esonero contributivo di cui al presente decreto è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché al rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

11. L'INPS provvede al monitoraggio della spesa ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, inviando la rendicontazione del numero di domande accolte e dei relativi oneri al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'Autorità politica delegata alle politiche per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 5

(Controlli e sanzioni)

1. I datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente dell'esonero contributivo di cui all'articolo 3 sono tenuti al versamento dei contributi dovuti, nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta salva l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.

2. A tal fine, l'INPS provvede ai necessari controlli attraverso la consultazione delle informazioni presenti nelle proprie banche dati, nonché, per gli aspetti di rispettiva competenza e in virtù di protocolli di intesa a tale scopo stipulati, delle eventuali informazioni presenti nelle banche dati del

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento per le politiche della famiglia, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

3. Le risorse recuperate a titolo di esonero contributivo non dovuto ai sensi del comma 1 e gli eventuali risparmi di spesa di ogni annualità sono versati e definitivamente acquisiti all'Erario.

Art. 6

(Copertura finanziaria)

1. L'esonero di cui all'articolo 3 è riconosciuto nel limite di euro 7 milioni per l'anno 2026 e di euro 12 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

Art. 7

(*Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Le Amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività di cui al presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it – sezioni

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

"Pubblicità legale" e "Normativa", nonché sul sito internet istituzionale del Dipartimento per le politiche per la famiglia.

Roma,

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Marina Elvira Calderone

Firmato digitalmente da
CALDERONE MARINA ELVIRA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità
Eugenia Maria Roccella

Firmato digitalmente da
ROCCELLA EUGENIA MARIA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Giancarlo Giorgetti

Firmato digitalmente da
Giancarlo Giorgetti
2026-09-08 11:31:09 +0200